

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Titolo VI del D.Lgs. 385/1993, Testo Unico Bancario, e relative disposizioni di attuazione)

“Apertura di Credito in Conto Corrente”

Sezione 1 - Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Bancario Banca Profilo
Codice ABI	n. 3025.4
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Banca Profilo è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia ed è iscritta al n. 5271 dell'Albo delle Banche
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	n. 09108700155
Sede Legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Indirizzo PEC	bancaprofilo@legalmail.it
Sito internet	www.bancaprofilo.it
Recapiti telefonici della struttura “Relazioni Clientela”	Telefono: numero verde 800910950 Telefax: 02.58316057
Indirizzo di posta elettronica	relazioni.clientela@bancaprofilo.it

Dati relativi al Consulente Finanziario della Banca abilitato all'Offerta Fuori Sede

Cognome e Nome:		Estremi di iscrizione all'albo:	
Sede	Telefono	e-mail	

Sezione 2 - Che cos'è l'Apertura di Credito in Conto Corrente

Caratteristiche e rischi tipici

L'Apertura di Credito bancario è il Contratto col quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a revoca, concedendogli la facoltà di addebitare il Conto Corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, l'Affidato può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità del credito (le informazioni complete sul Conto Corrente sono indicate nel Foglio Informativo del Conto Corrente).

L'Apertura di Credito può essere in bianco o assistita da garanzie, reali o personali, a favore della Banca, che sono richieste in funzione della valutazione di merito creditizio dell'Affidato. Le garanzie che assistono l'Apertura di Credito si intendono date per tutta la durata della stessa e, di conseguenza, non si estinguono fino alla fine del rapporto solo per il fatto che l'Affidato cessa di essere debitore della Banca. Inoltre, se le garanzie diventano insufficienti rispetto al credito concesso, la Banca può richiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Qualora l'Affidato non ottemperi alla richiesta suddetta, la Banca può, a sua discrezione, ridurre proporzionalmente il credito concesso o recedere dal Contratto di fido.

La restituzione del capitale può avvenire con rimborsi periodici o in unica soluzione.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- la variabilità del tasso di cambio, qualora l'Apertura di Credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- l'inserimento di un tasso minimo di rimborso (c.d. clausola *floor*) che in presenza di parametri di riferimento con valore negativo considera gli stessi pari a zero con conseguente applicazione di un tasso d'interesse pari allo spread fino a quando i parametri di riferimento non ritorneranno ad assumere un valore superiore a zero, ove contrattualmente previsto.

Sezione 3 - Principali Condizioni Economiche

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura:

- massima, se favorevoli alla Banca;
- minima, se favorevoli all’Affidato.

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi di operatività	Esemplificazione del TAEG
<p>La Banca può prevedere l’applicazione di un tasso fisso e di una commissione onnicomprensiva, calcolata ogni trimestre sull’importo erogato</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento a durata indeterminata di 50.000 euro utilizzato per intero per un anno ▪ Periodicità di liquidazione degli interessi: annuale ▪ Tasso debitore: 5% che genera interessi per 2.500 euro ▪ Altri oneri di competenza del periodo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Commissione onnicomprensiva dello 0,50% trimestrale: 1.000 euro ✓ Spese annuali di gestione del Conto Corrente: 200 euro ✓ Imposta di bollo obbligatoria⁽¹⁾: 34,20 euro <p>Tasso Annuo Effettivo Globale = 7,1862%</p>
<p>La Banca può prevedere l’applicazione di un tasso variabile con applicazione della soglia <i>floor</i> e di una commissione onnicomprensiva, calcolata ogni trimestre sull’importo erogato</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento a durata indeterminata di 50.000 euro utilizzato per intero per un anno ▪ Periodicità di liquidazione degli interessi: annuale ▪ Tasso debitore: composto da Euribor 3 mesi (rilevato il 28/09/2018) di -0,32% + <i>spread</i> del 5%, che dà luogo all’applicazione di un tasso pari al 5% che genera interessi per 2.500 euro ▪ Altri oneri di competenza del periodo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Commissione onnicomprensiva dello 0,50% trimestrale: 1.000 euro ✓ Spese annuali di gestione del Conto Corrente: 200 euro ✓ Imposta di bollo obbligatoria⁽¹⁾: 34,20 euro <p>Tasso Annuo Effettivo Globale = 7,1862%</p>

⁽¹⁾ dovuta solo se la giacenza è superiore a 5.000 euro.

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono alle ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia.

Gli affidamenti di importo compreso tra 200 e 75.000 euro richiesti da un cliente “Consumatore” sono soggetti alle norme sul Credito ai Consumatori [art. 121 e seguenti del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), Decreto del Ministero Finanze del 3/2/2011, Disposizioni della Banca d’Italia del 9/2/2011].

Il Consumatore che intende chiedere un affidamento di importo compreso tra i suddetti limiti, ha diritto di ricevere gratuitamente le “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, che sono disponibili presso le Filiali della Banca.

1 Fidi e sconfinamenti

Lo sconfinamento in assenza di fido è documentato nel Foglio Informativo "Conto Corrente" offerto a Consumatori e Non Consumatori disponibile presso le Filiali della Banca

		TIPOLOGIA DI CONTO		
		Amm.to	Estero	Divisa
Fidi				
Tasso debitore (massimo) nominale annuo per il conteggio degli interessi sulle somme utilizzate, composto da ⁽¹⁾ ⁽²⁾				
- Parametro di indicizzazione		Tasso Euribor a 3 mesi/365	Tasso Libor a 3 mesi/365	
		arrotondato al centesimo superiore, rilevato alla fine di ogni mese solare precedente al momento della stipula		
- Spread, pari a una maggiorazione di		8 punti percentuali		
Commissione onnicomprensiva trimestrale, calcolata sull'importo accordato	max	0,50%	0,50%	0,50%
Sconfinamenti extra-Fido				
Tasso debitore (massimo) nominale annuo per il conteggio degli interessi sulle somme utilizzate, composto da ⁽¹⁾ ⁽²⁾				
- Parametro di indicizzazione		Tasso Euribor a 3 mesi/365	Tasso Libor a 3 mesi/365	
		arrotondato al centesimo superiore, rilevato alla fine di ogni mese solare precedente al momento della stipula		
- Spread, pari a una maggiorazione di		10 punti percentuali		
Commissione di Istruttoria Veloce	Euro	==	==	==

(1) nel rispetto dei vigenti limiti di usura;

(2) a prescindere dalla quotazione dell'eventuale tasso di riferimento contrattualmente definito, il tasso debitore applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato (tasso "floor").

2 Spese

		TIPOLOGIA DI CONTO		
		Amm.to	Estero	Divisa
Spese di documentazione				
▪ in formato cartaceo ⁽³⁾	Euro	1,03	1,03	1,03
▪ in modalità on-line ⁽⁴⁾	Euro	0,00	0,00	0,00

(3) ad accezione delle comunicazioni relative a proposte unilaterali di variazione delle condizioni economiche, che sono gratuite;

(4) per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'Usura (Legge n.108/1996), relativo alle operazioni di Apertura di Credito in Conto Corrente, può essere consultato in Filiale e sul sito internet della Banca www.bancaprofilo.it (sezione Trasparenza).

Sezione 4 - Recesso e Reclami

Recesso

Se il **Contratto di fido** è a **tempo determinato** la Banca può recedere dall'Apertura di Credito, nonché ridurre l'ammontare del credito o sospenderne l'utilizzo, prima della scadenza del termine; tuttavia:

- se l'Affidato non è **Consumatore** (come definito dal Codice del Consumo) in qualsiasi momento e con effetto immediato, anche mediante comunicazione verbale, anche senza giusta causa; per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà all'Affidato, con lettera raccomandata A.R., un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, salvo il verificarsi di eventi previsti dall'art. 1186 del codice civile (decadenza dal termine) o che si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato;
- se l'Affidato è un **Consumatore**, in qualsiasi momento e con effetto immediato, mediante comunicazione scritta, **al ricorrere di una giusta causa** quale, ad esempio, il verificarsi di eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica dell'Affidato e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero; per il pagamento di quanto dovuto, la Banca darà all'Affidato, con lettera raccomandata A.R., un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

Se il **Contratto di fido** è a **revoca** la Banca può recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 1845, comma 3 del codice civile, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, con l'obbligo per l'Affidato di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Al ricorrere di un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso, ovvero ridurre l'ammontare del credito o sospenderne l'utilizzo, dandone immediata comunicazione scritta all'Affidato.

Per il pagamento di tutto quanto dovuto, la Banca darà all'Affidato, con lettera raccomandata o con altre modalità concordate con l'Affidato, un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione.

Estinzione anticipata dell'Apertura di Credito

Se il Fido è a tempo determinato l'Affidato che riveste la qualifica di Consumatore può richiedere l'estinzione anticipata in qualsiasi momento, in tutto o in parte, dell'Apertura di Credito, inviando specifica richiesta alla Banca con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'estinzione avverrà al momento dell'effettivo rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese.

Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre il Fido che quindi non potrà essere più ripristinato.

Nessun indennizzo è dovuto dall'Affidato per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del Fido.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

L'estinzione avverrà al momento dell'effettivo rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, l'Affidato può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Banca Profilo S.p.A. (Reclami), Via Cerva 28, 20122 Milano, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica reclami@bancaprofilo.it.

La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se accolto, la Banca comunica all'Affidato il tempo necessario per risolvere il problema.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici dell’Affidato;
- la posizione dell’Affidato (numero di conto corrente, del deposito titoli, dell’affidamento, ecc. ...);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

Se l’Affidato non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L’Affidato può rivolgersi all’*Arbitro Bancario Finanziario* o ABF (si veda la “Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario”) qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l’importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se l’Affidato chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se l’Affidato chiede soltanto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2008;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per l’Affidato di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l’ABF;
- la controversia:
 - ✓ non sia stata sottoposta all’autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all’ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
 - ✓ non sia stata rimessa a decisione arbitrale;
 - ✓ non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
 - ✓ non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente.

L’Affidato può rivolgersi all’ABF solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca, ad eccezione dei casi indicati all’art. 20 *quinquies*, comma 4 del Contratto di Conto Corrente, nei quali l’Affidato può rivolgersi direttamente all’ABF senza necessità di presentare il preventivo reclamo alla Banca.

In caso di mancata osservanza da parte delle norme sui servizi di pagamento, l’Affidato può presentare un esposto alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto dell’Affidato di adire la competente autorità giudiziaria o un organismo di mediazione finalizzato alla risoluzione delle controversie.

Legenda

Affidato	<i>Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica (Consumatore o non consumatore) che ha in essere un Contratto di Apertura di Credito in conto corrente con la Banca o che intenda sottoscriverne uno.</i>
Arbitro Bancario Finanziario	<i>Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le Banche e gli altri Intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.</i>
Codice del consumo	<i>Il Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.</i>
Conto corrente	<i>Il conto corrente utilizzato dall’Affidato per l’esecuzione o ricezione di operazioni di pagamento.</i>

Commissione omnicomprendiva sull'importo accordato	<i>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può essere superiore allo 0,50% trimestrale della somma di denaro messa a disposizione dell'Affidato.</i>
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	<i>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando l'Affidato esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</i>
Consumatore	<i>La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Codice del Consumo).</i>
Contratto di Fido	<i>Il Contratto di Apertura di Credito sottoscritto dall'Affidato.</i>
Documento di Sintesi	<i>Documento che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal Contratto, le Condizioni Economiche pubblicizzate nel Foglio Informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.</i>
Euribor (EURO Inter Bank Offered Rate)	<i>È il tasso medio d'interesse, calcolato giornalmente, con cui le banche di riferimento europee (selezionate dalla Federazione Bancaria Europea - FBE) effettuano le operazioni interbancarie di scambio di denaro nell'area Euro.</i>
Fido o affidamento	<i>Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione dell'Affidato oltre il saldo disponibile.</i>
Filiale	<i>La Succursale della Banca presso la quale l'Affidato ha acceso il proprio rapporto.</i>
Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario	<i>Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; ecc.).</i>
Parti	<i>Indicano l'Affidato e la Banca.</i>
Recesso	<i>Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il Contratto.</i>
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	<i>Somma che la Banca ha accettato di pagare quando l'Affidato ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul Conto Corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.</i>
Tasso debitore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico dell'Affidato sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.</i>
Tasso fisso	<i>Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.</i>
Tasso Variabile	<i>Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto.</i>
Tasso soglia "Floor"	<i>Clausola contrattuale che sancisce la soglia minima che può raggiungere il tasso di interesse variabile applicato all'Affidato che, a prescindere della quotazione del parametro di indicizzazione previsto, non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato.</i>
Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG)	<i>È un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del Consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate.</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.</i>
==	<i>Condizione non prevista o operatività non consentita dalla Tipologia di conto.</i>